

**Nota di presentazione delle modifiche
del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico**

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.4, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

1. Premessa

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, è stato approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Testo integrato), come successivamente modificato ed integrato con D.M. 15 giugno 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007, e con le modifiche urgenti adottate, in data 4 maggio 2007, dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME), ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato ed approvate, in via definitiva, con D.M. 8 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

Nell'ottica di accogliere le richieste da tempo formulate dagli operatori in ordine alla possibilità di poter negoziare energia elettrica su orizzonti temporali più estesi, rispetto a quelli consentiti dall'attuale *market model*, si rappresenta nel seguito la proposta di modifiche al Testo integrato, che il GME sottopone alla consultazione dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, del Testo integrato medesimo, al fine di introdurre un mercato a termine dell'energia (di seguito anche denominato MTE), nell'ambito dell'attuale configurazione del mercato elettrico, attualmente costituito dal Mercato del Giorno Prima, dal Mercato di Aggiustamento e dal Mercato dei Servizi per il Dispacciamento (congiuntamente definiti IPEX).

La collocazione del MTE nell'ambito del mercato elettrico discende dalla connotazione prettamente "fisica" del disegno di tale nuovo mercato; connotazione, quest'ultima, riscontrabile, *in primis*, nella previsione dell'obbligo/diritto nei confronti del dispacciatore ad immettere in rete/prelevare dalla rete l'energia elettrica negoziata ed, in secondo luogo, nella necessità di stabilire uno stretto coordinamento con la normativa regolante le attività proprie del dispacciamento.

Viepiù, tale esigenza di coordinamento, perseguibile attraverso l'integrazione tra il MTE e le piattaforme esistenti IPEX e PCE, impone che il disegno di avvio del mercato a termine fisico possa essere portato a compimento esclusivamente dal GME, in quanto soggetto assegnatario del ruolo di *scheduling coordinator* del sistema elettrico, ovverosia di soggetto cui è affidata la gestione della piattaforma IPEX e della PCE, attraverso le quali gli operatori registrano

i programmi fisici di immissione e prelievo ed acquisiscono, tra l'altro, il diritto di utilizzo della rete elettrica.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, si propone pertanto di modificare il Testo integrato secondo quanto nel seguito rappresentato.

2. Perché il GME in qualità di gestore del MTE

Il mercato a termine fisico che prevede l'obbligo di consegna/ritiro ha le stesse caratteristiche di un mercato elettrico poiché:

- l'oggetto dei contratti è costituito unicamente dal trasferimento fisico dell'energia dall'operatore venditore all'operatore acquirente;
- il trasferimento avviene nel momento stesso in cui si conclude una negoziazione tramite la contestuale registrazione della consegna/ritiro sulla Piattaforma dei Conti Energia (PCE) ;
- l'obbligo di consegna/ritiro fa sì che a detto mercato possano partecipare i soli soggetti che possono consegnare/ritirare sulla PCE l'energia negoziata sul mercato a termine.

Inoltre, come già sottolineato nella premessa, un mercato a termine, che comporta la consegna/il ritiro dell'energia, si configura come un vero e proprio mercato elettrico fisico, poiché le attività legate alla registrazione della consegna/ritiro devono essere svolte coerentemente con la normativa che regola le attività di dispacciamento .

Al riguardo, si sottolinea che un mercato a termine fisico deve essere gestito dal GME per due principali ragioni:

- il GME è lo scheduling coordinator del sistema elettrico [cioè il soggetto che gestisce le piattaforme (PCE e IPEX) attraverso le quali gli operatori registrano i programmi fisici di immissione e prelievo ed acquisiscono, tra l'altro, il diritto di utilizzo della rete elettrica], vale a dire il soggetto in grado di garantire che l'integrazione tra il mercato a termine e le piattaforme esistenti avvenga massimizzando l'efficienza dei sistemi e minimizzando l'impatto operativo, nonché i costi che tale integrazione comporta;
- poiché il mercato a termine fisico si configura come un vero e proprio mercato elettrico, il GME è altresì l'unico soggetto al quale, stante l'attuale quadro regolatorio, può esserne affidata la gestione. L'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce infatti che al GME è "affidata la gestione economica del mercato elettrico" , vale a dire "la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi" .

Il GME è stato, altresì, riconosciuto dall'AEEG, per l'anno 2008, operatore di mercato qualificato, cioè soggetto che può essere titolare sulla PCE di un conto energia sul quale possono

essere registrate transazioni in acquisto e vendita pur non avendo nella propria disponibilità unità di produzione/consumo per una corrispondente capacità di immissione/prelievo.

3. A quale categoria di operatori è destinato

Dal momento che il MTE è un mercato dell'energia che si integra nel contesto del mercato elettrico, è un mercato aperto a tutti gli operatori che siano già ammessi ad IPEX.

Tuttavia, dal momento che l'obbligo di consegna/ritiro dell'energia corrispondente alle transazioni concluse sul MTE avviene per il tramite di registrazioni sulla PCE, la condizione necessaria per poter negoziare su tale mercato è la disponibilità, sulla PCE, di almeno un conto energia su cui registrare tali transazioni.

4. Funzionamento del MTE

Nel mercato a termine con obbligo di consegna/ritiro, ad ogni negoziazione di acquisto/vendita che viene conclusa deve necessariamente corrispondere la contestuale registrazione di una transazione di acquisto/vendita sulla PCE.

Tale caratteristica del mercato comporta che:

- le tipologie dei contratti negoziati devono essere compatibili con le registrazioni ammesse sulla PCE;
- ogni proposta di negoziazione che un operatore intende presentare sul mercato a termine, affinché possa essere inserita nel book di negoziazione, deve prima essere verificata congrua rispetto alle garanzie e rispetto ai margini fisici del conto energia¹ dei quali l'operatore è titolare sulla PCE.

Per quanto riguarda i contratti negoziati, l'Articolo 49.4 della delibera AEEG 111/06 prevede che sulla PCE possano essere registrate transazioni di acquisto e vendita di energia il cui periodo di consegna/ritiro non termini oltre il sessantesimo giorno successivo al giorno della registrazione. Essendo in vigore tale norma, sul mercato a termine possono essere negoziati contratti con delivery period e trading period non superiori ad un mese².

Spunto per la consultazione n.1: Considerato l'orizzonte temporale di registrazione previsto per la PCE dalla delibera AEEG 111/06, si ritiene utile la quotazione, oltre che di contratti mensili, anche di contratti di durata inferiore (settimanali, giornalieri)?

Spunto per la consultazione n.2: Quali sono le tipologie di contratti che dovrebbero essere quotati (baseload, peakload, off-peak, ...)?

Spunto per la consultazione n.3: Quale si ritiene debba essere, nella fase iniziale del MTE, la scelta dei contratti da quotare tenendo conto sia dell'esigenza di avere una ampia tipologia di contratti negoziabili sia dell'esigenza di garantire una maggiore liquidità attraverso la quotazione di un limitato numero di contratti?

¹ L'AEEG ha stabilito che su un conto energia è possibile registrare acquisti/vendite di energia fino ad un limite massimo corrispondente alla capacità di prelievo/immissione delle unità di consumo/produzione nella disponibilità dell'operatore e definita da Terna.

² Il delivery period corrisponde ai giorni e alle ore nei quali l'energia oggetto di un contratto deve essere consegnata. Il trading period corrisponde al periodo antecedente il periodo di delivery, nel corso del quale il contratto può essere negoziato. In questo modo, un contratto con delivery period di un mese, potrà essere negoziato a partire dal sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno di delivery, rispettando così i termini stabiliti dalla delibera AEEG 111/06.

Al ricevimento di una proposta sul MTE vengono effettuate le seguenti verifiche:

- l'operatore abbia la titolarità ad utilizzare il conto energia indicato;
- i margini del conto energia indicato nelle proposta di negoziazione siano capienti per la registrazione della relativa transazione sulla PCE. Tali verifiche garantiranno che nessun operatore potrà negoziare sul MTE quantità di energia eccedenti la propria capacità di produzione/consumo;
- nel caso di presentazione di una proposta di acquisto, si verificherà che il controvalore della proposta sia minore o uguale all'ammontare residuo della garanzia finanziaria prestata dall'operatore sul MTE, cioè all'ammontare della garanzia che non sarà stato già impegnato da precedenti transazioni/proposte di acquisto;
- nel caso di presentazione di una proposta di vendita, non verrà effettuata alcuna verifica di congruità finanziaria sul MTE. Tuttavia, se la proposta di vendita sarà riferita ad un conto energia in immissione si effettueranno le verifiche di congruità finanziarie previste in questi casi sulla PCE.

L'abbinamento delle proposte presenti nel book avverranno secondo la priorità di prezzo e, a parità di prezzo, secondo la priorità temporale. In particolare all'abbinamento delle proposte sul MTE si procederà alla registrazione delle seguenti transazioni commerciali sulla PCE:

- una transazione di vendita, sul conto energia indicato nella proposta dall'operatore venditore, avente come controparte il conto energia del GME, in qualità di operatore di mercato qualificato;
- una transazione di acquisto, sul conto energia indicato nella proposta dall'operatore acquirente, avente come controparte il conto energia del GME, in qualità di operatore di mercato qualificato.

La registrazione di tali transazioni sulla PCE garantirà che la posizione netta del conto energia del GME, operatore di mercato qualificato, sarà sempre pari a zero (acquisti = vendite) e che quindi il GME non debba mai effettuare acquisti o vendite sul MGP per chiudere posizioni aperte dagli operatori sul MTE. Inoltre, in questo modo è altresì garantita la anonimità del mercato a termine (ciascun operatore vede come propria controparte solo il GME, anche sulle transazioni registrate sulla PCE).

5. Sistema di garanzia e pagamenti del MTE

Il Mercato a Termine con obbligo di consegna/ritiro è indipendente dal MGP, poiché non è possibile chiudere su quest'ultimo mercato posizioni aperte con contratti a termine.

Il sistema di garanzia si basa su fideiussioni il cui controvalore copra il controvalore complessivo del debito netto risultante dalle transazioni concluse sul MTE. L'adozione di tale sistema di garanzia, sebbene non sia in linea con i sistemi comunemente adottati sui mercati a termine, permette di evitare qualsivoglia commistione del MTE con i mercati finanziari, sui quali il GME, stante l'attuale quadro normativo, non potrebbe svolgere né il ruolo di gestore, né il ruolo di controparte centrale. Al momento, non è pertanto possibile introdurre sul MTE un sistema di garanzia con regolare richiamo dei margini.

Sebbene il sistema di garanzie e pagamenti previsto per il MTE è distinto da quello degli altri mercati dell'energia (MGP ed MA), si è tuttavia ritenuto opportuno dare agli operatori la possibilità di presentare un'unica fideiussione il cui importo può essere frazionato tra i diversi mercati e può essere gestito in modo dinamico a seconda delle esigenze di negoziazione.

Inoltre, essendo il MTE indipendente dal MGP e dal MA, si può adottare una tempistica dei pagamenti diversa rispetto a quella vigente su tali mercati.

Spunto per la consultazione n.4: Quale si ritiene che debba essere la tempistica dei pagamenti sul MTE?

Spunto per la consultazione n.5: Stante l'attuale sistema di garanzia sul MTE (fideiussioni per il totale controvalore del debito netto) e sulla PCE (sia nei confronti del GME che di Terna), qualora il limite per l'orizzonte temporale delle registrazioni sulla PCE venisse esteso, si ritiene opportuno introdurre dei contratti con delivery period superiori al mese?

6. Altre modifiche al Testo integrato

Con l'occasione della introduzione del MTE, si propone di apportare ulteriori modifiche al Testo integrato.

Si propone di modificare la parte relativa alla procedura di ammissione degli operatori circoscrivendo la previsione ai sensi della quale si richiede a ciascun operatore che intende partecipare al mercato di corredare la domanda ed il contratto di adesione con dichiarazioni attestanti l'assenza di condanne penali in capo al solo legale rappresentante delle società e non più anche a tutti membri del consiglio di amministrazione delle stesse. Tale proposta è stata formulata nell'ottica di rendere maggiormente flessibile la procedura stessa di ammissione e con la finalità di perseguire una certa armonizzazione con quanto osservato sugli altri principali mercati europei. Ciò anche al fine di venire incontro alle difficoltà spesso incontrate dagli operatori esteri nella presentazione di tale documentazione relativamente alla quale spesso occorre appellarsi ad un giudizio di equipollenza sostanziale il più delle volte di non agevole applicazione.

Si propone, altresì, di eliminare la previsione di pubblicare i risultati "provvisori" del MGP, concedendo agli operatori la possibilità di effettuare, entro 30 minuti, contestazioni in linea, prima di procedere alla pubblicazione dei risultati definitivi. Tale proposta trae origine dalle seguenti considerazioni:

- dalla partenza del mercato elettrico, lo strumento delle contestazioni in linea è stato utilizzato dagli operatori molto raramente, dato la breve finestra temporale a disposizione, e non ha mai dato luogo, finora, all'accoglimento di contestazioni;
- la rimozione delle contestazioni in linea ridurrebbe i tempi di pubblicazione degli esiti del MGP e permetterebbe di prorogarne la gate closure allineandola alla gate closure dei principali mercati europei;
- il posticipo della gate closure del MGP accoglierebbe le richieste avanzate in tal senso dagli operatori;
- gli operatori sarebbero comunque tutelati dalla possibilità di contestare fuori linea e, in caso di accoglimento della contestazione, indennizzati secondo quanto previsto dal Testo integrato.

Infine, l'occasione di modificare il Testo integrato ha permesso di eliminare il Titolo delle disposizioni transitorie e finali di talune previsioni ormai superate e non più applicabili.

È possibile visualizzare le proposte di modifica al Testo Integrato al seguente [link](#)

Per comodità di lettura il testo barrato indica le disposizioni eliminate e il testo in grassetto-corsivo indica il nuovo testo proposto.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire eventuali loro osservazioni **entro il 20 aprile 2008** con le seguenti modalità:

- tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@mercatoelettrico.org

- tramite telefax al numero 06.8012.4524

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri:

06.8012.4067 (Segreteria Direzione Mercati)

06.8012.4529 (Segreteria Unità Legale e Regolazione)